



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

ORDINANZA SINDACALE

N. 106 del 30/12/2024

OGGETTO

PROROGA DIVIETO TEMPORANEO DI UTILIZZO DI PRODOTTI PIROTECNICI AD EFFETTO SCOPPIANTE (RAZZI A SCOPPIO, MORTALETTI, PETARDI, GIOCHI PIRICI ESPLODENTI, ECC.) AD ALTA RUMOROSITA' DALLE ORE 18:00 DEL 30.12.2024 ALLE ORE 24:00 DEL 06.01.2025.

IL SINDACO

PREMESSO:

- che negli ultimi anni è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di Capodanno ed altre festività con il lancio di petardi, botti e artifici pirotecnici di vario genere;
- che, ogni anno a livello nazionale si verificano infortuni anche di grave entità a causa dell'utilizzo di simili prodotti;
- che esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita trattandosi, pur sempre, di materiali esplosivi, che in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
- che, sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare a luogo a detonazione quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati e da bambini;

DATO ATTO che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombolette e mortaretti ed il lancio di razzi è sempre stato causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo ed in particolare nelle aree urbane ove l'effetto ed i pericoli delle detonazioni viene notevolmente ampliato;



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

VISTO il vigente REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA ed in particolare l'articolo 8 c. 1 e 3 il quale fa divieto in via generale di esplodere petardi ove procurino potenziale pericolo all'incolumità pubblica o privata mentre fa divieto, dalle ore 18.00 del 30/12 alle ore 24.00 del 01/01 di ogni anno, di far esplodere prodotti pirotecnici ad effetto scoppiante (razzi a scoppio, mortaletti, petardi e giochi pirici esplodenti, ecc.), ad alta rumorosità, anche se di libera vendita in luoghi aperti al pubblico e in vie, piazze, aree pubbliche e, più in generale, in luoghi di aggregazione o comunque in tutti quelli affollati o comunque nelle vicinanze di luoghi di culto, monumenti, edifici o aree a valenza storico-architettonica, naturalistica o ambientale

RILEVATO che le suddette limitazioni hanno apportato, nel corso degli ultimi anni, benefici in ordine all'incolumità pubblica ed al benessere degli animali contemperando la tradizione dei botti di fine anno con regole minime di civiltà e convivenza; si osserva che i pericoli maggiori si manifestano per l'uso sconsiderato dei fuochi illegali, per la minor età dei soggetti coinvolti nonchè per l'uso improprio delle armi da fuoco;

PRESO ATTO CHE il pericolo ed il disturbo connesso all'utilizzo dei predetti prodotti pirotecnici si sia oggi ampliato alle giornate immediatamente successive al Capodanno ad almeno fino al termine delle festività natalizie e, pertanto, sia necessario estendere le limitazioni di utilizzo almeno fino al 6 gennaio.

RITENUTO che il pericolo imminente sussista (contingibilità - quale ragionevole probabilità che l'evento dannoso accada, può protrarsi anche per un lungo periodo senza cagionare il fatto temuto) in quanto la mancata definizione di puntuali regole e zone di uso degli articoli pirotecnici da parte del legislatore induce la popolazione ad un massivo, indiscriminato ed indistinto uso degli stessi con reale pericolo per l'incolumità pubblica ed il benessere degli animali; si osserva come, in via generale, l'ordinamento giuridico ammetta il ricorso ad ordinanze sindacali anche praeter legem (Consiglio Stato sez.V sent.1933/2018); vero è che anche la Corte Costituzionale (sent.n.4/1977) ha concluso nel senso della natura generalmente amministrativa delle ordinanze e solo "eccezionalmente normativa" ove contengano precetti generali ed astratti. Peraltro, la stessa Corte Costituzionale ha elencato i criteri cui le ordinanze medesime devono attenersi per essere ritenute legittime: obbligo di motivazione; adeguata pubblicità degli atti e conformità ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico;

RITENUTO che il ripetersi ogni anno di tale eventi (prevedibilità) non costituisce ex se esimente alla configurabilità del presupposto di "urgenza" richiesto indefettibilmente dall'ordinamento (l'urgenza è legata all'inevitabilità dell'evento e non solo alla sua prevedibilità); si richiamano i dati del dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell' Interno sui "botti di fine anno" degli ultimi anni;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n.2387/2003 in cui sono paradigmaticamente riportati i presupposti per l'esercizio extra ordinem dell'ordinanza sindacale;

RILEVATO che è dimostrato scientificamente che i fuochi d'artificio hanno effetti negativi anche sugli animali domestici e sulla fauna selvatica, terrorizzata dai rumori. Gli animali hanno un udito più sviluppato di quello umano, un cane ad esempio percepisce un rumore a una distanza 4 volte superiore rispetto a noi, ma non è solo una questione di intensità



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

del suono, anche del tipo di frequenza: l'uomo sente una gamma di suoni fino a 20 mila hertz, il cane da 40/46 mila hertz, i gatti a 70.000 Hz. I boti pirotecnici scatenano negli animali paura e panico inducendoli a reazioni incontrollate e pericolose, come quelle di cani e gatti che fuggono perdendo l'orientamento con il rischio di smarrirsi e vagare per strada esponendosi ad incidenti con gravi conseguenze anche per gli automobilisti, o gettandosi nel vuoto se lasciati sui balconi;

RITENUTO di non poter individuare altri mezzi approntati dall'ordinamento giuridico atti a fronteggiare il rischio per l'incolumità pubblica di cui alla presente ordinanza;

CONSIDERATO che i limiti ed i divieti di cui alla presente ordinanza non hanno effetti pregiudizievoli sugli operatori economici interessati disciplinando solo l'uso a salvaguardia dell'incolumità pubblica dei fuochi artificiali e non la relativa vendita o detenzione;

CONSIDERATA la presumibile presenza di bambini in tenera età e considerato che tali comportamenti hanno provocato proteste e richieste di emissione di appositi atti interdettivi;

RITENUTO opportuno preservare l'incolumità pubblica in relazione al ricorrente uso improprio, scorretto e talora illecito dei fuochi d'artificio, boti e spari di fine anno a salvaguardia delle persone, di beni e cose pubbliche e private nonché a tutela del benessere degli animali;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere per la sicurezza sua e degli altri;

RILEVATO che le disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo previste dall'art. 7 della L. 241/90 non si applicano alle ordinanze rivolte alla generalità ai sensi dell'art. 13 della precitata legge;

PREMESSO:

- che negli ultimi anni è sempre più diffusa la consuetudine di festeggiare la notte di Capodanno ed altre festività con il lancio di petardi, boti e artifici pirotecnici di vario genere;
- che, ogni anno a livello nazionale si verificano infortuni anche di grave entità a causa dell'utilizzo di simili prodotti;
- che esiste un oggettivo pericolo anche nel caso di utilizzo di petardi in libera vendita trattandosi, pur sempre, di materiali esplosivi, che in quanto tali, sono in grado di provocare danni fisici, anche di rilevante entità sia a chi li maneggia, sia a chi ne venisse fortuitamente colpito;
- che, sia pure in misura minore, il pericolo sussiste anche per quei prodotti che si limitano a produrre un effetto luminoso, senza dare a luogo a detonazione quando gli stessi siano utilizzati in luoghi affollati e da bambini;

DATO ATTO che l'accensione ed il lancio di fuochi d'artificio, lo sparo di petardi, lo scoppio di bombolette e mortaretti ed il lancio di razzi è sempre stato causa di disagio e oggetto di lamentele da parte di molti cittadini, soprattutto per l'uso



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

incontrollato da parte di persone che spesso non rispettano le precauzioni minime di utilizzo ed in particolare nelle aree urbane ove l'effetto ed i pericoli delle detonazioni viene notevolmente ampliato;

VISTO il vigente REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA ed in particolare l'articolo 8 c. 1 e 3 il quale fa divieto in via generale di esplodere petardi ove procurino potenziale pericolo all'incolumità pubblica o privata mentre fa divieto, dalle ore 18.00 del 30/12 alle ore 24.00 del 01/01 di ogni anno, di far esplodere prodotti pirotecnici ad effetto scoppiante (razzi a scoppio, mortaletti, petardi e giochi pirici esplodenti, ecc.), ad alta rumorosità, anche se di libera vendita in luoghi aperti al pubblico e in vie, piazze, aree pubbliche e, più in generale, in luoghi di aggregazione o comunque in tutti quelli affollati o comunque nelle vicinanze di luoghi di culto, monumenti, edifici o aree a valenza storico-architettonica, naturalistica o ambientale

RILEVATO che le suddette limitazioni hanno apportato, nel corso degli ultimi anni, benefici in ordine all'incolumità pubblica ed al benessere degli animali temperando la tradizione dei botti di fine anno con regole minime di civiltà e convivenza; si osserva che i pericoli maggiori si manifestano per l'uso sconsiderato dei fuochi illegali, per la minor età dei soggetti coinvolti nonché per l'uso improprio delle armi da fuoco;

PRESO ATTO CHE il pericolo ed il disturbo connesso all'utilizzo dei predetti prodotti pirotecnici si sia oggi ampliato alle giornate immediatamente successive al Capodanno ad almeno fino al termine delle festività natalizie e, pertanto, sia necessario estendere le limitazioni di utilizzo almeno fino al 6 gennaio.

RITENUTO che il pericolo imminente sussista (contingibilità - quale ragionevole probabilità che l'evento dannoso accada, può protrarsi anche per un lungo periodo senza cagionare il fatto temuto) in quanto la mancata definizione di puntuali regole e zone di uso degli articoli pirotecnici da parte del legislatore induce la popolazione ad un massivo, indiscriminato ed indistinto uso degli stessi con reale pericolo per l'incolumità pubblica ed il benessere degli animali; si osserva come, in via generale, l'ordinamento giuridico ammetta il ricorso ad ordinanze sindacali anche praeter legem (Consiglio Stato sez.V sent.1933/2018); vero è che anche la Corte Costituzionale (sent.n.4/1977) ha concluso nel senso della natura generalmente amministrativa delle ordinanze e solo "eccezionalmente normativa" ove contengano precetti generali ed astratti. Peraltro, la stessa Corte Costituzionale ha elencato i criteri cui le ordinanze medesime devono attenersi per essere ritenute legittime: obbligo di motivazione; adeguata pubblicità degli atti e conformità ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico;

RITENUTO che il ripetersi ogni anno di tale eventi (prevedibilità) non costituisce ex se esimente alla configurabilità del presupposto di "urgenza" richiesto indefettibilmente dall'ordinamento (l'urgenza è legata all'inevitabilità dell'evento e non solo alla sua prevedibilità); si richiamano i dati del dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell' Interno sui "botti di fine anno" degli ultimi anni;

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n.2387/2003 in cui sono paradigmaticamente riportati i presupposti per l'esercizio extra ordinem dell'ordinanza sindacale;

RILEVATO che è dimostrato scientificamente che i fuochi d'artificio hanno effetti negativi anche sugli animali domestici e sulla fauna selvatica, terrorizzata dai rumori. Gli animali hanno un udito più sviluppato di quello umano, un cane ad



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

esempio percepisce un rumore a una distanza 4 volte superiore rispetto a noi, ma non è solo una questione di intensità del suono, anche del tipo di frequenza: l'uomo sente una gamma di suoni fino a 20 mila hertz, il cane da 40/46 mila hertz, i gatti a 70.000 Hz. I boti pirotecnici scatenano negli animali paura e panico inducendoli a reazioni incontrollate e pericolose, come quelle di cani e gatti che fuggono perdendo l'orientamento con il rischio di smarrirsi e vagare per strada esponendosi ad incidenti con gravi conseguenze anche per gli automobilisti, o gettandosi nel vuoto se lasciati sui balconi;

RITENUTO di non poter individuare altri mezzi approntati dall'ordinamento giuridico atti a fronteggiare il rischio per l'incolumità pubblica di cui alla presente ordinanza;

CONSIDERATO che i limiti ed i divieti di cui alla presente ordinanza non hanno effetti pregiudizievoli sugli operatori economici interessati disciplinando solo l'uso a salvaguardia dell'incolumità pubblica dei fuochi artificiali e non la relativa vendita o detenzione;

CONSIDERATA la presumibile presenza di bambini in tenera età e considerato che tali comportamenti hanno provocato proteste e richieste di emissione di appositi atti interdettivi;

RITENUTO opportuno preservare l'incolumità pubblica in relazione al ricorrente uso improprio, scorretto e talora illecito dei fuochi d'artificio, boti e spari di fine anno a salvaguardia delle persone, di beni e cose pubbliche e private nonché a tutela del benessere degli animali;

CONSIDERATO che l'Amministrazione Comunale, ritenendo comunque insufficiente e inadeguato il ricorso ai soli strumenti coercitivi, intende appellarsi soprattutto al senso di responsabilità individuale e alla sensibilità collettiva, affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che tale comportamento può avere per la sicurezza sua e degli altri;

RILEVATO che le disposizioni sulla partecipazione al procedimento amministrativo previste dall'art. 7 della L. 241/90 non si applicano alle ordinanze rivolte alla generalità ai sensi dell'art. 13 della precitata legge;

O R D I N A

la proroga del divieto di cui all'articolo 8 c. 3 del regolamento di Polizia urbana fino alle 24.00 del 6 gennaio 2025 e pertanto;

dalle ore **18.00 del 30/12 alle ore 24.00 del 06/01 2025** è vietato a chiunque far esplodere prodotti pirotecnici ad effetto scoppiante (razzi a scoppio, mortaletti, petardi e giochi pirici esplodenti, ecc.), ad alta rumorosità, anche se di libera vendita in luoghi aperti al pubblico e in vie, piazze, aree pubbliche e, più in generale, in luoghi di aggregazione o comunque in tutti quelli affollati o comunque nelle vicinanze di luoghi di culto, monumenti, edifici o aree a valenza storico-architettonica, naturalistica o ambientale. Resta consentito l'uso di tutti i restanti giochi pirici non esplodenti che si limitano a produrre prevalentemente un effetto luminoso e giochi di luce, senza detonazione ad alta rumorosità, con raccomandazione di adottare tutte le cautele e gli accorgimenti necessari a prevenire i rischi



Comune di Falconara Marittima

(Provincia di Ancona)

per la propria e altrui incolumità, in particolare di soggetti deboli (anziani, bambini, ecc.) e animali che andranno tenuti sempre a debita distanza da chi fa uso di tali prodotti

Ai sensi dell'articolo 8 c. 4 del regolamento di Polizia urbana le violazioni del dispositivo della presente ordinanza salvo che il fatto non costituisca reato, sono soggette all'applicazione della sanzione amministrativa di Euro 100,00.

L'organo accertatore provvederà al sequestro finalizzato alla confisca del materiale in oggetto ai sensi della Legge 689/81

Sono comunque fatte salve le più gravi fattispecie penali ed amministrative connesse e/o concorrenti anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 650 e 703 C.P. e fermi restando i divieti e le limitazioni di cui, in particolare, agli artt.3-5 del D.Lgs.n.123/2015

DISPONE la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio e l'invio del presente provvedimento al Prefetto di Ancona, Questore di Ancona, Comando Provinciale dei Carabinieri, Comando Provinciale di Guardia di Finanza, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e Polizia Locale.

DEMANDA al Corpo Polizia Locale e a tutti gli Organi di Polizia la vigilanza, il rispetto e l'esecuzione della presente ordinanza Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. - Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche - entro 60 gg. dalla pubblicazione (ai sensi dell'art. 29 del D.L.gs N. 104 del 02/07/2010), o in via alternativa, entro 120 giorni ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Falconara Marittima, 30/12/2024

**IL SINDACO
SIGNORINI STEFANIA**



Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)



Comune di Falconara Marittima
(Provincia di Ancona)

Al Funzionario Responsabile
Servizio Organi Istituzionali

S E D E

OGGETTO: Trasmissione Ordinanza Sindacale.

Si trasmettono originali e copie dell'Ordinanza Sindacale N° **106** del **30/12/2024** per la raccolta e la relativa Pubblicazione dal giorno _____ al giorno _____.

**L'UFFICIO PROPONENTE
SINDACO**